



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

INVENTARIO DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ EMERSE NELLA PRIMA APPLICAZIONE DEI NUOVI OIC

**LE CRITICITÀ EMERSE DALLA PRIMA APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI OIC –
PROFILI CONTABILI E TRIBUTARI**

ROMA, 20 NOVEMBRE 2017

Prof. Dott. Ubaldo Cacciamani

Definizione dell'ambito di indagine

**Classi di operazioni
non ancora
disciplinate**

**Complessità/scelta
delle opzioni nella
applicazione delle
nuove regole**

**Ricadute sul diritto
societario**

CRITICITÀ

**Coerenza tra OIC,
eliminazione conseguenze
non intenzionali,
chiarificazioni e
miglioramenti**

**Ricadute sul diritto
tributario**

Bozza emendamenti 2017 (1/2)

Coerenza e coordinamento tra OIC - eliminazione conseguenze non intenzionali - chiarificazioni e miglioramenti

Coerenza e coordinamento tra OIC	Eliminazione conseguenze non intenzionali	Chiarificazioni e miglioramenti
<p>OIC 17 - Eliminazione par. 6 Motivazioni alla base delle decisioni assunte per incoerenza con par. 39 d) OIC 17 (controllata esclusa dall'area di consolidamento se acquisita con il fine di rivenderla entro 12 mesi dalla data di acquisizione del controllo)</p>	<p>OIC 12 - Tutte le rettifiche di ricavi di esercizi precedenti derivanti da cambiamenti di stima da iscrivere a riduzione dei ricavi</p>	<p>OIC 12 e 25 - Separata indicazione delle imposte anticipate tra i crediti nel bilancio in forma abbreviata</p>
<p>Abrogazione OIC 6 ed emendamenti all'OIC 19 - Trattamento costi di transazione di operazioni di ristrutturazione del debito per imprese che non applicano costo ammortizzato</p>	<p>OIC 16 e 24 - Svalutazione di immobilizzazioni precedentemente rivalutate sempre a conto economico</p>	<p>OIC 19 - Classificazione dei debiti effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dalla scadenza</p>
<p>OIC 21 - Acquisto di partecipazioni con pagamento differito a condizioni non di mercato: le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 (come OIC 13, 16 e 24)</p>		<p>OIC 32 - Chiarito che sia gli effetti economici non realizzati che quelli realizzati dei derivati non di copertura confluiscono in un'unica voce di conto economico (Voce D18d) o D19d).</p>

Bozza emendamenti 2017 (2/2)

Coerenza e coordinamento tra OIC - eliminazione conseguenze non intenzionali - chiarificazioni e miglioramenti

Coerenza e coordinamento tra OIC	Eliminazione conseguenze non intenzionali	Chiarificazioni e miglioramenti
OIC 29 - Classificazione delle eccedenze dei fondi in seguito a <u>cambiamenti di stima</u> nella voce di conto economico prevista dall'OIC 12 o da altri principi contabili	OIC 32 - modificato par. 7 al fine di allinearlo al paragrafo 2.6 c) dell'IFRS 9 <i>Financial Instruments</i> (obiettivo: garantire allineamento con definizioni IFRS 9) su <u>contratti di acquisto/vendita merci da considerare derivati</u>	OIC 32 - Esempio sul <u>rilascio della riserva di copertura di flussi finanziari attesi in presenza di perdite non recuperabili</u>
OIC 32 - allineato contenuto del paragrafo 12 delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte con quello del paragrafo 8 su <u>opzioni vendute put e call di acquisto/vendita di merci</u>		OIC 32 - chiarimento che in una copertura di <i>fair value</i> la valutazione al <i>fair value</i> della componente dell'elemento coperto relativa al rischio oggetto di copertura è effettuata <u>in deroga ai principi di riferimento</u>
OIC 32 - allineato il paragrafo 17a) delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte al paragrafo 42 dell'OIC 32 relativo ai <u>derivati incorporati</u>		

Le criticità riscontrate in sede di prima applicazione - macro-categorie

- Applicazione delle norme transitorie
- Applicazione del costo ammortizzato
- Coordinamento dell'OIC 6-*Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio* con OIC 19-*Debiti*
- Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
- Norme tributarie transitorie e a regime
- Ricadute di diritto societario

Alcune criticità del costo ammortizzato

- Crediti e debiti finanziari a vista ma storicamente a lungo termine
- Crediti e debiti finanziari a breve ma in realtà a lungo termine
- Crediti e debiti finanziari *revolving* e norme transitorie (facoltà di non applicare il costo ammortizzato a crediti e debiti pregressi?)
- Riscadenzamenti / dilazioni / novazioni di crediti commerciali che variano in modo significativo le caratteristiche del credito:
applicazione analogica OIC 19? (rif. a IAS 39 / IFRS 9 test +/- 10% delta flussi attualizzati all'originario tasso di interesse effettivo?)
- Finanziamenti infruttiferi o a tassi non di mercato: impatti con particolare riferimento a quelli infragruppo
- Finanziamenti infragruppo senza scadenza o rinnovabili di anno in anno
- Rilevanza ai fini tributari della componente finanziaria derivante dal processo di attualizzazione nei finanziamenti tra controllante e controllata (v. DM 3-8-2017)

Alcune criticità degli strumenti finanziari derivati

- Derivati di copertura e non di copertura in sede di FTA: tra facoltà, opportunità e valutazione costi-benefici
- Differite su riserva di copertura di flussi finanziari attesi
- Derivati su partecipazioni
- Emendamenti OCI 32 (v. bozza in consultazione)
- L'opportunità di adottare *cash flow hedge* per evitare di ricadere nelle fattispecie degli artt. 2446, 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter* C.c. in sede di FTA
- Il regime civilistico della riserva negativa da *cash flow hedge* di una controllata può avere effetti sul regime civilistico applicabile alla perdita derivante alla controllante che valuta la partecipazione con il metodo del patrimonio netto?
- Le scelte ammesse dalle norme e dagli OIC per i derivati e la rilevanza ai fini tributari

Principio della sostanza dell'operazione e trattamento tributario

- Possibili approcci all'applicazione del principio:
 - ★ è rivolto esclusivamente allo standard setter che ne deve declinare le casistiche;
 - ★ è rivolto principalmente al redattore del bilancio che può quindi disconoscere una regola contabile emanata dall'OIC se questa non riflette la sostanza economica;
 - ★ è rivolto anche al redattore del bilancio che ne fa uso quando deve stabilire una propria politica contabile su una fattispecie non disciplinata dalla legge o dai principi contabili emanati dall'OIC.
- La rappresentazione della **sostanza dell'operazione**, operando preminentemente in sede di *qualificazione e classificazione*, è recepita ai fini Ires per il principio di derivazione rafforzata (Cfr. art. 2 DM 48/2009), salvo nei casi di norme specifiche che disattivano tale derivazione; tuttavia dubbi persistono quando il principio della sostanza:
 - ★ è applicato a casi non declinati dalle norme o dall'OIC
 - ★ è applicato disconoscendo una regola contabile prevista dalle norme o dagli OIC (es.: rappresentazione dei leasing con il metodo finanziario nei prospetti di bilancio)
 - ★ non è applicato perché gli effetti sono giudicati irrilevanti (principio della rilevanza)

Principio della rilevanza e trattamento tributario

- Definizione OIC 11 bozza in consultazione: *“Un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio”*
- La **rilevanza** e le norme fiscali: in quali casi l’impostazione contabile conseguente all’irrelevanza:
 - ★ conserva i suoi effetti ai fini Ires? Secondo Assonime, quando è intimamente connessa alla *qualificazione* dell’operazione (i.e. quando è connessa all’applicazione del principio della sostanza) cosicché si possa attivare il principio di derivazione rafforzata.
Es. OIC 15: *“Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo”*.
 - ★ non conserva i suoi effetti ai fini Ires, o meglio, li conserva nei limiti ammessi dalle norme tributarie? Secondo Assonime, quando consegue a un atto valutativo che non muta la qualificazione dell’operazione ma ha solo l’obiettivo di semplificarne il trattamento contabile
Es.: materie prime valutate a valori costanti (OIC 13); correzioni di errori irrilevanti pregressi con transito a conto economico (OIC 29).

Prevalenza della sostanza sulla forma – possibili ulteriori ambiti di intervento per l'OIC

- Principio contabile sui ricavi
- Definizione delle regole contabili applicabili alle aggregazioni aziendali (revisione dell'OIC 4 e trattazione di conferimenti, cessioni di azienda e rami d'azienda)
- Rapporto tra criteri per la rilevazione iniziale e criteri per l'eliminazione contabile di crediti e debiti (e in generale di attività e passività)